



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

DDL AS 1721

Legge di Delegazione Europea 2019

Recepimento Direttiva UE 2019/1151 in tema di società on line

AUDIZIONE

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

14° Commissione Affari Europei

Senato della Repubblica

8 giugno 2020

INDICE

Il recepimento della Direttiva UE 1151/2019 e la rilevanza del controllo notarile nella costituzione delle srl on line

- Contributo alla lotta alla criminalità organizzata
- Contributo alla lotta al riciclaggio ed alla prevenzione del terrorismo
- Le opinioni delle autorità in prima linea nella lotta alla criminalità e segnatamente:
 - del Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho; ○ del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, attualmente Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Giovanni Salvi; ○ del Direttore Generale Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Repubblica, Gennaro Vecchione
- Contributo alla certezza dei traffici giuridici in qualità di pubblico ufficiale terzo e imparziale, soggetto a controlli da parte dell'autorità statale
- Contributo alla deflazione del contenzioso: funzione antigiusdizionale
- Contributo alla scalata delle classifiche del Doing Business nello Starting a Business e alla attrattività del Paese per investitori stranieri
- Contributo al gettito dell'Erario attraverso il versamento della Tassa Archivio

Il recepimento della Direttiva UE 1151/2019 e la posizione del Notariato Italiano rispetto agli altri Notariati Europei

- La posizione del Consiglio dei Notariati Europei
- Il Protocollo di Intesa con i Notariati Tedesco e Spagnolo

Il perimetro tracciato dalla Direttiva 1151/2019

- L'art 13 quater e il rispetto dell'impianto vigente:
 - Atto Pubblico
 - Competenza Notarile

- Il risparmio di tempi e di costi
 - Determinazione di costi a tutela del diritto di informazione del cittadino

Le modalità condivise di recepimento attraverso una modifica del codice civile

- Atti costitutivi di srl e srls
- Conferimenti in danaro
- Il controllo da parte del Notaio dello Stato in cui ha sede la società
- Il controllo del Notaio anche in presenza di uno statuto standard

La piattaforma informatica del Notariato per la costituzione delle srl on line europee

- I vincoli di progetto della piattaforma Notartel condivisi con gli altri Paesi UE
 - Landing Page comune ad altri Stati Ue
 - L'identificazione della parte in modo sicuro
 - L'autenticità della firma elettronica
 - La funzione di controllo di legalità e di verifica antiriciclaggio
 - L'indagine della volontà delle parti e la funzione di adeguamento
 - La funzione di certezza delle contrattazioni attraverso documenti con forza probatoria qualificata, conservati a norma
 - Il rispetto della tutela del GDPR in tema di protezione dei dati personali

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

a nome del Consiglio Nazionale del Notariato porgiamo a codesta On.le Commissione parlamentare un deferente saluto e i più vivi ringraziamenti per l'opportunità che viene concessa di formulare proprie osservazioni in merito al disegno di legge di "Legge di Delegazione Europea" (Atto Senato n. 1721).

Il recepimento della Direttiva UE 1151/2019 e la rilevanza del controllo notarile nella costituzione delle srl on line.

L'intervento del Notaio in sede di costituzione societaria rappresenta oggi un elemento di importanza essenziale, che impone una attenta valutazione di ordine politico, in ordine alla necessaria **presenza dello Stato, per il tramite del Notaio, in un momento giuridico così delicato** come quello di una costituzione societaria che non può essere abdicata.

Evidenziava l'importanza di tale scelta il Dott. Federico Cafiero de Raho, Procuratore Nazionale Antimafia, quando affermava al Congresso Nazionale del Notariato svoltosi a Firenze nel novembre 2019 che:

- *"La direttiva sulla costituzione delle società on-line 1151/2019 ha certamente una sensibilità verso le esigenze di controllo di tutti i paesi. Da un lato si vuole sicuramente velocizzare al massimo anche il sistema di formazione dei soggetti economici, e quindi di costituzione delle società, dall'altro lascia ai singoli Stati la responsabilità di intervenire per impedire che la costituzione libera e rapida con le forme on-line delle stesse società finisca per determinare un soggetto illegale."...*
- *"Via via che oggi le società vengono costituite e sorgono quasi come funghi è evidente che **non si può lasciare alla libera scelta del privato**, è necessario che di volta in volta intervenga un organo e nel caso di costituzione di società di capitali è **il notaio il soggetto professionale pubblico ufficiale che riesce a garantire la legalità delle costituzioni...**".*
- *"Credo che **il nostro paese** anche laddove esistano direttive di questo tipo necessariamente **deve intervenire per dare delle regole. ...**".*

L'opzione, non solo italiana, di prevedere l'intervento da parte del Notaio costituisce la diretta conseguenza della scelta di volere la presenza dello Stato quale occhio vigile in tale tipologia di atti; il ruolo del Notaio, nella costituzione delle società è, infatti, non solo quello di professionista qualificato, imparziale e pertanto garante della posizione contrattuale delle parti e in particolare del contraente debole, ma, soprattutto, quello di un pubblico ufficiale, che pone, per conto dello Stato un efficiente e sicuro baluardo a tutela della *sicurezza giuridica*, da un lato e della *lotta alla criminalità*, dall'altro.

La sicurezza giuridica è oggi assicurata dall'attuale sistema pubblicitario costituito dal Registro delle Imprese che rappresenta infatti un elemento di assoluta eccellenza nel panorama internazionale. In esso vengono inseriti e aggiornati i dati più significativi di ogni struttura societaria; la completezza, la qualità e la reperibilità di tali dati costituisce presupposto di certezza ed affidabilità dell'intero sistema Paese nelle transazioni nazionali ed internazionali e pertanto anche un elemento essenziale per incentivare gli investimenti di soggetti esteri nel nostro Paese e contribuire così al suo sviluppo economico.

Non è un caso che lo stesso Dott. Cafiero de Raho evidenziasse come: "*la legalità non sia un fattore di rallentamento, ma al contrario la legalità è fattore di sviluppo, è proprio la legalità che consente ai soggetti economici sani di muoversi e svilupparsi.*"..."*L'Italia non può pensare che l'economia si sviluppi sulla totale liberalizzazione deve pensare che la regola è il presupposto dello sviluppo del progresso dell'Italia*".

La sicurezza e l'affidabilità dei Registri delle Imprese, assicurate dalla loro alimentazione con atti ricevuti dal pubblico ufficiale Notaio, costituiscono filtro contro l'insorgenza di contenziosi, quindi garantiscono la deflazione della macchina della giustizia, facendo scalare il Paese nella classifica del Doing Business, il che si traduce in maggior attrattività per gli investitori italiani ed esteri, favorendo il PIL.

Dobbiamo evitare di farci attrarre da sistemi molto differenti dal nostro che hanno abdicato al controllo preventivo di legalità ricercando solo la

semplificazione, rinunciando a qualsivoglia pretesa di completezza e sicurezza dei dati inseriti nei pubblici registri. Non ci dimentichiamo che il pubblico registro delle società inglesi contiene in calce a qualsiasi documento in esso contenuto uno scarico di responsabilità in ordine all'esattezza e la veridicità dei dati in esso contenuti.

Evidenziava tale pericolo proprio il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, attualmente Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, **Giovanni Salvi** affermando in relazione alla direttiva Ue sulle società online che: *“Ispirandoci all'esperienza anglosassone corriamo il rischio di fare un errore che forse abbiamo fatto già nel sistema giudiziario qualche anno fa: non teniamo conto delle profonde differenze culturali che sono alla base di sistemi diversi.”*

Il Notariato è da sempre disposto e pronto ad assumere, al contrario, ogni necessaria responsabilità sui dati che vengono inseriti nel Registro delle Imprese italiano.

Non si dimentichi il momento assai particolare nel quale viene a collocarsi la legge di recepimento della Direttiva Europea. Il Paese è in grave difficoltà economica, deve potere ripartire dopo un lungo periodo di chiusura, gli imprenditori si trovano spesso in crisi di liquidità ed esposti oggi più che mai agli attacchi della criminalità organizzata.

L'affidamento al notaio, in quanto pubblico ufficiale in posizione di terzietà rispetto alle parti, del controllo di legalità delle costituzioni di srl on line e la successiva trasmissione al registro delle imprese svolge importantissime funzioni proprio nella **lotta alla criminalità organizzata**, con strumenti atti ad impedire il riciclaggio del c.d. "denaro sporco". Anche il Dott. Salvi chiariva come *“È innanzitutto molto importante considerare che nell'attuazione della Direttiva Europea sulla costituzione delle **società on line**, che dovrebbe portare ad una semplificazione della costituzione di alcune tipologie di società, dal mio punto di vista (dal punto di vista di chi esercita una funzione inquirente), è che questi siano **strumenti per la realizzazione di attività illecite**, che il notaio invece ha il compito di filtrare e di valutare”*.

Il notaio, per la sua duplice veste di pubblico ufficiale e di esperto giuridico nella materia contrattuale, è stato ritenuto il punto di snodo basilare per far assurgere il momento contrattuale come elemento fondamentale per l'informazione di polizia. Il Dott. Cafiero de Raho evidenzia come: *“il notaio vive l'atto. Il suo compito è importante in quanto riesce a comprendere effettivamente i soggetti che stanno operando. Il senso, il significato, il contenuto dell'atto che è chiamato a redigere. Le segnalazioni per operazioni sospette per esempio che provengono proprio dal notaio sono a volte segnalazioni che trovano origine proprio nella sensibilità del notaio, il quale ha colto esattamente dalla identità delle persone, dal modo in cui hanno parlato, dal modo in cui si sono comportati, la loro eventuale contiguità con ambienti mafiosi o comunque illegali.”*.

Il recente Rapporto realizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore (Centro Interuniversitario Transcrime) per il Ministero dell'Interno - PON Sicurezza 2007-2013” mostra chiaramente la **tendenza delle criminalità organizzate ad investire in imprese ed aziende piuttosto che in immobili.**

Come emerso dal documento sulle segnalazioni di operazioni sospette redatto dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) della Banca d'Italia, aggiornato a marzo 2020, tra le categorie professionali, **il notariato è l'unica categoria le cui segnalazioni per operazioni sospette continuano a crescere** (+6,6% rispetto al 2018), arrivando a coprire il 91,25% del totale delle segnalazioni inviate dalle professioni ed il 4,4% del totale delle segnalazioni. Il documento dell'UIF segnala che il valore delle segnalazioni trasmesse dal notariato è di oltre 1,7 miliardi di euro, a dimostrazione che la lotta al riciclaggio di denaro sporco costituisce uno degli ostacoli più duri per lo sviluppo dell'economia italiana.

Secondo le massime autorità preposte al controllo della legalità in Italia, è essenziale il ruolo del notaio anche nella costituzione delle società on line. È quanto emerso nel corso della tavola rotonda dedicata al tema: *“La legalità come garanzia del sistema Paese”* che si è tenuta a Firenze nel novembre 2019 in occasione del Congresso Nazionale del Notariato.

Nell'attuazione della Direttiva, sarà essenziale che il legislatore italiano sia attento a semplificare e disintermediare per rendere il sistema più snello, rapido ed efficiente possibile, ma senza rinunciare al sistema dei controlli. Evidenziava nel citato Convegno tale aspetto proprio il Direttore Generale Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Repubblica, **Gennaro Vecchione** affermando che: *“i notai sono molto proiettati verso la digitalizzazione, la semplificazione, ma con una grande attenzione a non andare troppo avanti senza creare situazioni di contrasto. Sotto questo profilo dell’evoluzione digitale, diciamo Sì ma **attenzione a non disintermediare eccessivamente**, a sottrarre il controllo all’essere umano perché ovviamente le conseguenze sarebbero incalcolabili.”*

Inoltre, non può essere trascurata anche in presenza di statuti standard, l’importanza della **funzione di adeguamento** svolta dal notaio – che opera come one stop shop – nel “semplificare” al cittadino medio il complesso groviglio di norme societarie e fiscali nelle quali è chiamato a muoversi: il notaio quotidianamente guida le parti di un atto costitutivo di società nella scelta tra una clausola statutaria e l’altra, indicandogli quella più idonea a soddisfare le sue esigenze familiari e imprenditoriali: e questo ruolo non perde di efficacia neanche in presenza di modelli di statuto standard, ove la scelta tra modelli di clausole presuppone cognizioni giuridiche non alla portata di tutti.

La scelta di una liberalizzazione che escluda l’intervento notarile comporta infine gravi problemi in tema di copertura finanziaria, in quanto vi sarebbe una sensibile **perdita di gettito** connessa alla mancata riscossione della tassa archivio versata in sede di atto. Il decreto 27 novembre 2012, n. 265 all’articolo 2 recante *“Tassa Archivio”* stabilisce che per ogni atto fra vivi soggetto a registrazione, nonché per gli atti ricevuti dal Capo dell’Archivio, le parti devono corrispondere all’Archivio notarile del distretto una tassa.

Il recepimento della Direttiva UE 1151/2019 e la posizione del Notariato Italiano rispetto agli altri Notariati Europei

➤ La posizione del Consiglio dei Notariati Europei

Il Notariato italiano, attraverso il CNUE – Consiglio dei notariati dell'Unione Europea che riunisce tutti i notariati di tipo latino (che sono precisamente 22 su 27 in Europa e 89 nei Paesi ad economia più avanzata nel mondo), ha seguito la Direttiva dai suoi primi albori.

La posizione del CNUE è sostanzialmente unitaria e quelle che sono le modalità di trasposizione della Direttiva in Italia che oggi sinteticamente si proverà ad illustrare, sono le medesime con le quali presumibilmente andranno ad attuarla Paesi come la Germania, la Spagna, l'Austria, il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo.

➤ Il Protocollo di Intesa con i Notariati Tedesco e Spagnolo

In vista di detta armonizzazione l'Italia, nel mese di gennaio 2020, ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con i Consigli Nazionali del Notariato Spagnolo e Tedesco per condividere principi generali di trasposizione da presentare in modo unitario al proprio decisore politico.

Questa l'occasione per farlo.

Pur scadendo l'obbligo di recepimento il 1° agosto 2021 (prorogabile di 1 anno), ma con oltre un anno di anticipo si intende qui dimostrare come il Notariato Italiano sia già pronto con una soluzione che il Consiglio Nazionale del Notariato presenta oggi sia sul piano giuridico, sia sul piano informatico (imprescindibile visto che si sta parlando di srl on line). La soluzione è come detto condivisa con gli altri Paesi UE sotto entrambi i profili per cui la piattaforma informatica che verrà illustrata è anch'essa destinata ad essere potenzialmente unitaria.

L'intento perseguito in questa occasione è quello di esporre: (i) perimetro tracciato dal legislatore della Direttiva UE 2019/1151; (ii) il modo in cui si

suggerisce di attuarla in Italia in armonia con le legislazioni de iure condendo degli altri Paesi UE.

Il perimetro tracciato dalla Direttiva 1151/2019

La Direttiva all'art. 13 quater non intende minimamente «alterare» le “consuetudini” dei singoli Stati Membri che possono conservare – e devono farlo ove rivelatosi efficace ed efficiente - il proprio impianto normativo esistente già per le società «in presenza» ovvero «del mondo analogico» sotto il profilo delle scelte di politica legislativa fatte quanto alla:

- **Forma dell'«atto pubblico» notarile**, per la sua efficacia probatoria “forte” – fino a querela di falso - dettata dagli artt. 2700 e 2702 c.c.;
- **“Autorità competente”** deputata sia alla stipula dell'atto, con il correlato suo preventivo controllo di legalità formale e sostanziale, sia alla sua omologazione (intesa come controllo di conformità dello statuto alle inderogabili norme di legge, un tempo, affidato all'autorità giudiziaria): autorità coincidente con **il Notaio**.

Il legislatore eurounitario, in più di un passaggio della Direttiva, dimostra di **non avere alcun intento di variare l'impianto normativo** oggi vigente in ciascuno degli Stati Membri, bensì di avere a cuore che il meccanismo proprio del mondo analogico possa funzionare - dall'inizio alla fine - anche nel mondo «on line», il tutto allo scopo di garantire risparmio di tempi e di costi.

D'altronde il controllo di legalità affidato al Notaio consente di ottenere: **(i)** un livello massimo di sicurezza nell'attività di **identificazione** della parte da remoto (l'art. 49 della Legge Notarile prevede che il notaio “deve essere certo dell'identità personale delle parti”...); **(ii)** un documento contenente l'atto costitutivo con efficacia probatoria **“fino a querela di falso”**; **(iii)** un **controllo di legalità formale e sostanziale** che gli impone di rifiutare il proprio ministero nel caso in cui l'atto prospettato sia proibito dalla legge (art 28 legge notarile), ma anche di essere terzo imparziale nel tutelare gli interessi di tutte le parti dell'atto, oltre che quelli dello Stato.

Né tale controllo potrebbe essere sostituito dalla iscrizione nel Registro delle Imprese, in funzione della quale è previsto un controllo solo formale.

Non si può trascurare, infatti, che la **qualifica del notaio come pubblico ufficiale è conferita in generale dallo Stato in seguito a pubblico concorso, come per i magistrati**. Se omettesse tali controlli, il Notaio ne risponderebbe non solo a titolo di responsabilità professionale (cosa che avviene anche per gli altri professionisti), ma anche di responsabilità penale (quanto ai profili dell'autentica) e disciplinare (il notaio è soggetto ad un penetrante controllo degli Archivi notarili, articolazione del Ministero della Giustizia, che si sostanzia nella verifica biennale di tutti gli atti del notaio).

- **Il risparmio di tempi e di costi**

Ai sensi della Direttiva il procedimento di costituzione deve concludersi tra i 5 e i 10 giorni, a seconda che vi partecipino persone fisiche o giuridiche, il tutto dall'ultimo degli adempimenti.

Si richiama l'attenzione in merito alla circostanza che **nel mondo analogico la srl si può già costituire anche in un solo giorno**, perché la scelta lungimirante del legislatore italiano è stata quella di concentrare nella stessa persona (il Notaio) il controllo di legalità dell'atto diretto alla omologazione dello statuto (un tempo affidato alla autorità giudiziaria) cosa che si esaurisce nell'istante stesso in cui il notaio, ricevuto, l'atto lo sottoscrive. Questi, grazie alla possibilità di inviare telematicamente la copia digitale dell'atto al Registro Imprese può, anche immediatamente dopo la sua sottoscrizione, chiederne l'iscrizione al Registro delle Imprese il quale, ai sensi della Legge 116 del 2014, per il sol fatto che questa richiesta provenga da parte di un notaio, è tenuto ad evaderla immediatamente. In altri termini oggi nel mondo analogico la srl può nascere in tempi anche più rapidi di quelli previsti dalla Dir. UE 2019/1151.

Ecco il motivo per il quale il risparmio di tempi e di costi non richiede un cambio di forma dell'atto o del soggetto deputato a riceverlo, ma, nella mente del legislatore UE, è **garantito in re ipsa** dalla possibilità che il cittadino, potendo stipulare **on line** (finanche collegandosi da casa) risparmi il **tempo e**

il costo dello spostamento di persona, soprattutto se proveniente da altro Stato UE.

Peraltro la Direttiva UE 2019/1151, in più di un articolo (vedasi il Considerando 13 e l'art. 13 quinquies), pone in rilievo la necessità di garantire la massima trasparenza nella informazione da fornire on line al cittadino riguardo ai costi dell'intera operazione: in assenza di una tariffa obbligatoria per i servizi professionali – ivi compresi quelli notarili – sarebbe opportuno prevedere **costi certi** per questa tipologia di atti, al fine di adempiere all'obbligo di trasparenza richiesto dalla Direttiva nei confronti dei cittadini.

Le modalità condivise di recepimento attraverso una modifica del codice civile

Il Notariato offre quindi il proprio contributo consultivo al fine di elaborare una normativa di recepimento che operi **novellando il codice civile**, onde evitare i rischi di asistematicità propri delle normative speciali; detta novella dovrebbe essere tesa a consentire la costituzione anche on line limitatamente alle categorie societarie indicate dalla Direttiva, cioè alle **srl ed srls**, se ed in quanto il loro capitale sia versato mediante conferimenti in **danaro**.

Nel caso di **conferimento in danaro** (escludendo la possibilità di conferire beni in natura dato il rischio di gran lunga maggiore degli stessi ove traslati nel mondo on line) la Direttiva prevede inoltre, che dovrà poter avvenire da remoto il pagamento su conto corrente di una banca che operi nell'Unione (art. 13 sexies) ed essere fornita sempre online la **prova** di tale pagamento: a tal proposito non v'è chi non veda la funzione di garanzia che potrebbe svolgere, ai fini della prova certa del pagamento, il deposito di dette somme sul **conto corrente dedicato** del Notaio (sistema di certezza già previsto in Italia in ambito immobiliare).

La Direttiva inoltre prevede che, debba avvenire sempre on line, **l'adeguata verifica antiriciclaggio**, essendo, oggi più di ieri (data la crisi economica post Covid 19), e nello scivoloso mondo dell'on line, più che in

quello analogico, necessario prevenire il rischio di opacità negli assetti proprietari e contribuire affinché non vi sia alcun arretramento dello Stato nella lotta al riciclaggio ed al terrorismo.

Lo Stato, a tal fine, non potrà che adottare nel mondo on line le medesime scelte di politica legislativa fatte nel solco tracciato dalla **Direttiva UE 2017/1132** che ha imposto ai Paesi Membri, di prevedere, in sede di normazione interna, che nella costituzione e nella modifica delle società, in mancanza di un controllo della Pubblica Amministrazione o della Autorità Giudiziaria, ci si avvalesse di quello di un Notaio (**art 10**).

Per quanto innanzi esposto, si è condiviso con gli altri Stati Europei (ed in modo formale con Germania e Spagna) che l'autorità più idonea a svolgere tutte le delicate verifiche innanzi citate, sia non «un» Notaio, ma «**il Notaio del solo Stato membro**» in cui deve essere collocata la sede principale della società, proprio perché il più idoneo a garantire che i dovuti controlli, quanto ad accuratezza e rapidità di iscrizione nei Pubblici registri, siano affidati a chi conosce, meglio di ogni altro, il funzionamento di dette norme e di detti registri.

Vi è stata infine concordia di opinioni nella considerazione secondo cui il **controllo del Notaio** non possa e non debba venir meno neanche in presenza di uno **statuto standard**, se solo si consideri che risulta imprescindibile la presenza di un pubblico ufficiale qualificato, terzo ed imparziale, che verifichi quelli che restano in ogni caso gli elementi “variabili” e non standardizzabili del fenomeno costitutivo e segnatamente: **(i)** l'identificazione della parte e la verifica della sua capacità, legittimazione e capacità di ricoprire incarichi amministrativi; **(ii)** la legittimità della denominazione e dell'oggetto sociale; **(iii)** l'indagine della volontà delle parti funzionale alla **(iv)** consulenza sulle clausole alternative opzionali **(v)** la consulenza sulle ricadute del regime patrimoniale della famiglia.

La figura terza ed imparziale del Notaio sarà chiamata a svolgere un ulteriore importante ruolo, sempre previsto dalla Direttiva in parola (art. 13 octies comma 4°), nel valutare, sulla base della propria reiterata esperienza

professionale, ove ricorra l'ipotesi "**caso per caso**", in cui sia necessario **interrompere l'iter costitutivo on line** e chiedere la presenza fisica della parte: il notaio dovrà di volta in volta vagliare se vi siano (i) motivi di sospettare furti di identità digitale ovvero che la situazione ambientale possa alterare la libera determinazione volitiva del soggetto; (ii) difficoltà nella verifica on line della capacità giuridica e naturale della parte, ovvero dei suoi poteri di rappresentanza.

Tutto questo non potrà non essere attuato attraverso una **piattaforma informatica proprietaria sotto il controllo del notariato disponibile per qualsiasi notaio, a parità di condizioni**, da condividere con la maggior parte dei notariati europei, con le caratteristiche appresso illustrate e tali da veder garantiti anche on line: (i) i controlli di legalità sull'atto; (ii) l'accertamento della identità personale in modo sicuro; (iii) i controlli antiriciclaggio; (iv) la protezione dei dati personali alla luce della vigente normativa in materia di privacy.

La piattaforma informatica del Notariato per la costituzione delle srl on line

Il Notariato intende proporre una soluzione progettuale tecnologica, che coniughi **sicurezza giuridica ed informatica e semplicità di utilizzo**, costituita da una propria piattaforma informatica unica per la costituzione delle srl on line, sulla base delle interlocuzioni avute con altri Paesi dell'Unione Europea, con i quali sono stati condivisi gli elementi caratterizzanti della **Piattaforma comune del Notariato europeo**.

L'**accesso** alla piattaforma europea, dalla quale, nel nostro caso, si viene indirizzati all'area riservata alla costituzione di una srl di diritto italiano, avviene, per il notaio, tramite la Rete Unitaria del Notariato, e, per i componenti, con credenziali di accesso, anche costituite da usuali user ID e Password, rilasciate dal sistema; in questa fase, i componenti individuano la nazionalità della società e il notaio prescelto.

Segue una **fase istruttoria** nella quale i componenti e/o il notaio, inseriscono i dati necessari alla costituzione, individuano il testo dello statuto, tra quelli standard disponibili, o vi caricano un testo personalizzato.

Nella **fase di stipula**, il notaio ed i componenti si collegano alla piattaforma, in una sessione di videoconferenza in ambiente sicuro; il sistema registra l'inizio ed il termine della sessione e conserva i log (garantendo il tracciamento delle sessioni di lavoro); in questa sessione il notaio effettua le consuete **attività notarili collegate alla stipula**, svolte secondo le attuali regole, con una piena assunzione di responsabilità da parte del notaio, e rappresentate in atto pubblico fino a querela di falso.

Se il notaio non ritiene soddisfatte le condizioni per addivenire alla stipula, può **interrompere la sessione** di stipula on line e richiedere la **partecipazione diretta** delle parti; ove queste non acconsentissero, potrà valutarne le motivazioni per gli adempimenti del caso.

La soluzione sinteticamente enunciata costituisce una scelta efficiente e vincente nel recepimento e nella attuazione dei principi voluti dalla Direttiva, in quanto essa comporta:

1. Innalzamento del livello di sicurezza rispetto ai requisiti minimi (non del tutto affidabili nel prevenire il rischio di "*identity frauds*") previsti dal Regolamento eIDAS cui fa riferimento la Direttiva in primo luogo per quanto concerne **l'identificazione dei soci fondatori**; troverebbe applicazione l'art. 49 della legge notarile che impone al Notaio di essere certo dell'identità personale delle parti. Viene ad essere previsto un sistema di identificazione efficiente e raffinato che utilizza una applicazione idonea a leggere i dati contenuti nei documenti elettronici di ultima generazione (carta di identità elettronica e passaporto europeo) e coadiuva quindi il Notaio nella identificazione.
2. Realizzazione di un **ambiente sicuro di audio-video conferenza** nel quale il Notaio può svolgere in modo efficace la funzione sua propria di accertamento della volontà delle parti e di adeguamento della stessa alle norme inderogabili dell'ordinamento, consentendo la presenza virtuale di tutti gli

interessati nella sessione di videoconferenza avanti al notaio; la piattaforma prevede un sicuro scambio informativo e documentale in modalità telematica, nonché la generazione e gestione di eventi giuridicamente imputabili agli utenti con le garanzie di sicurezza attuali, in particolar modo per quanto concerne la loro documentazione. Il tutto nel pieno rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali e di **compliance con il GDPR** che pone regole e limiti severi in tema di trasferimento di dati all'estero, fuori dai confini dell'Unione Europea e di profilazione degli interessati.

3. Mantenimento della funzione di certezza delle contrattazioni attraverso la creazione di **documenti aventi efficacia probatoria qualificata**, assicurata nel tempo attraverso la sua conservazione a norma: l'atto è integralmente letto dal notaio e fa fede fino a querela di falso, garantendo l'imputabilità al sottoscrittore.

4. Rispetto della normativa in tema di **antiriciclaggio**, attraverso il mantenimento del controllo da parte del Notaio, cui è attribuita la facoltà della sospensione della procedura di costituzione on-line, richiedendo la presenza fisica delle parti, se la valutazione "caso per caso" faccia emergere sospetti di fenomeni di illegalità o di frode identitaria.

5. **Semplicità di utilizzo e non necessità di particolari dotazioni o competenze informatiche da parte del cittadino**: la procedura consente al notaio (che in tal caso agisce in qualità di Registration Authority) di rilasciare al cittadino che ne fosse sprovvisto, una firma digitale "di servizio", da utilizzare al momento della sottoscrizione dell'atto; consente inoltre la sottoscrizione mediante apposizione di un PIN tramite un qualunque dispositivo nella disponibilità del cittadino, sia esso un PC, un tablet o uno smartphone, e la verifica del testo dell'atto che si sottoscrive, mediante consultazione diretta sul dispositivo utilizzato, all'atto della firma.